

## CAMERA DEI DEPUTATI

XI Commissione (Lavoro)

9 marzo 2010

**Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori (Testo unificato C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi).**

### **EMENDAMENTI APPROVATI**

#### **ART. 1.**

*(Garanzia per i lavoratori nei confronti di imprese insolventi)*

*Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: una somma non superiore a quattro volte la misura del trattamento retributivo mensile, al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali, a fronte di crediti di lavoro non corrisposti da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, con le seguenti: le somme corrispondenti, in tutto o in parte, ai crediti di lavoro non erogati da parte dell'impresa per la quale essi svolgono la propria attività lavorativa, a condizione che non siano state corrisposte almeno quattro mensilità.*

*Conseguentemente, al comma 1, capoverso comma 4, dopo le parole: di cui al comma 3 inserire le seguenti: , al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali,.*

#### **1. 1. Il Relatore.**

*(Approvato)*

#### **ART. 2.**

*(Misure in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza)*

*Al comma 1, sostituire le parole: entro il 30 settembre 2010 con le seguenti: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

#### **2. 2. Il Relatore.**

*(Approvato)*

#### **ART. 3.**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Limitatamente al biennio 2010-2011 e in attesa di una complessiva riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, il trattamento di cassa integrazione guadagni ordinaria, di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di 78 settimane.

#### **3. 1. Il Relatore.**

*(Approvato)*